



CHIARIMENTI

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo professionale per il Politecnico di Torino" CIG 9865512E09 - CUI S00518460019202300072

Chiarimento 1

All'art. 9 punto 15 del capitolato speciale d'onori, in riferimento alla gestione dei sinistri attivi e passivi, viene richiesta assistenza tecnica e, se necessario, legale. Chiediamo conferma che la prestazione richiesta al broker sarà esclusivamente quella di fornire un supporto di carattere tecnico-amministrativo su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa e non di fornire assistenza legale per mezzo di un eventuale consulente esterno e che in ogni caso l'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Risposta 1

Si conferma.

Chiarimento 2

In riferimento all'art. 15 del CSO "Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario", nel quale viene richiesto al broker la stipula di una polizza di RC Professionale con esplicita clausola che il Politecnico di Torino sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente; la polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. A tal proposito evidenziamo che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D. Lgs 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Chiediamo conferma quindi che in caso di aggiudicazione si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, con massimale non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia N. 00282/2017REG.PROV.COLL. N. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che "Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l'ipotesi di nullità parziale prevista dall'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016".

Risposta 2

Si conferma.



Chiarimento 3

In riferimento all'allegato Schema di contratto, art. 6 "Corrispettivi", viene indicato che "Sulla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte dell'Affidatario e/o da parte delle Compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore dell'Affidatario sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Politecnico di Torino". Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per l'Ateneo e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

Risposta 3

Si conferma.

Chiarimento 4

In riferimento all'art. 36. "Referente unico del Broker" del capitolato Speciale d'onori, dove viene richiesto che il Referente (e suo eventuale sostituto) debba essere un dipendente del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo, chiediamo di volerci indicare la data entro la quale gli anni di esperienza debbano essere maturati e precisamente se entro la data di presentazione dell'offerta all'eventuale data di conferimento dell'incarico.

Risposta 4

Il Referente unico del Broker dovrà aver maturato l'esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo entro la data di pubblicazione del bando di gara.

Publicato il 27.06.2023

Ufficio Appalti